Ordinanza municipale concernente il controllo degli impianti a combustione e il censimento degli impianti energetici 15° e 16° ciclo

(del 26 marzo 2013)

Il Municipio di Cevio

richiamati

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7.10.1983, stato dell'ultima modifica;
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt 1992), stato dell'ultima modifica, in particolare gli articoli n. 13, 14 e 15;
- Il regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005, stato dell'ultima modifica, in particolare gli articoli n. 5, 6, 7, 8 e 9;
- le Direttive per i controlli della combustione del 2 giugno 2005 (decisione dipartimentale n. 2311), stato dell'ultima modifica;
- gli articoli 116 cpv. 1 e 192 Legge organica comunale e l'articolo 28 cpv.
 1 del relativo Regolamento d'applicazione;

ordina:

Istituzione del controllo

Art. 1 Nel periodo tra il 1° settembre 2011 e il 31 agosto 2015 si svolgono il 15° e 16° ciclo di controllo biennale <u>obbligatorio</u> di tutti gli impianti a combustione alimentati a gasolio e/o gas con potenza termica nominale fino a 1 MW esistenti sul territorio comunale.

Nello stesso periodo e in concomitanza con i normali controlli dell'impianto a combustione sarà effettuato il censimento cantonale sugli impianti energetici (a legna, elettrici, termopompe, pannelli solari, ecc.). I proprietari di impianti che non sono normalmente soggetti a controlli da parte dell'incaricato comunale riceveranno direttamente per posta il formulario e le relative istruzioni di compilazione; a coloro che non daranno seguito a tali disposti verrà fissato un appuntamento per il rilievo ai sensi della presente Ordinanza e saranno fatturati i relativi costi.

Incaricato comunale

Art. 2 Il responsabile incaricato dal Comune per questi controlli è il signor **Floriano Dalessi**, Ecofiamma SAGL, Bellinzona, controllore della combustione con diploma federale, in possesso dell'abilitazione cantonale per tali compiti.

Compiti dell'incaricato

Art. 3 All'incaricato comunale compete, oltre ai compiti tecnici legati alle verifiche dell'impianto, l'invio ai proprietari e/o interessati dell'avviso di controllo e la fissazione, sentito l'interessato, del nuovo appuntamento per i casi in cui quello prefissato deve essere spostato.

Inoltre, l'incaricato comunale coadiuverà il proprietario dell'impianto nella compilazione del formulario relativo al censimento cantonale degli impianti energetici e gli fornirà dei consigli sulla gestione degli impianti alimentati a legna.

Obblighi del proprietario

Art. 4 In ossequio all'art. 46 della LPAmb il proprietario dell'impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e, se necessario, a svolgere e tollerare indagini. Il proprietario è quindi tenuto a mettere a disposizione i propri impianti per le misurazioni del caso e a compilare in modo completo e veritiero i formulari che gli sono sottoposti.

Per quanto concerne il censimento degli impianti energetici, qualora egli non fosse raggiungibile dall'incaricato comunale nel corso dei controlli periodici degli impianti alimentati a gasolio e/o gas, riceverà per posta il formulario da compilare.

Qualora dopo un richiamo scritto non fornisse quanto richiesto sarà fissato il termine per un sopralluogo che comporterà una tassa a suo carico.

In caso di assenza al momento del sopralluogo sarà comunque imposta una tassa e fissato un nuovo appuntamento.

I risultati dei controlli sono comunicati in forma scritta al proprietario dell'impianto all'atto del controllo stesso.

Il proprietario deve notificare al Municipio la messa in funzione di ogni nuovo impianto, la sostituzione e le modifiche sostanziali agli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.

Tasse per controllo impianti

Art. 5 I controlli sono soggetti alle seguenti tasse, <u>a carico del proprietario dell'immobile</u> interessato dall'intervento:

a) Tassa controllo impianti 1 e 2 stadio Tassa per il controllo degli impianti a combustione IVA 8% Tassa cantonale (salvo cambiamenti UACER)	fr. fr. fr.	80.00 6.40 15.00
Totale fatturato per impianto	fr.	101.40
 b) Condizioni particolari (IVA esclusa) A partire dal terzo appuntamento è percepita una soprattassa di 	fr.	20.00
 Invio di una diffida per mancato pagamento della tassa: 	fr.	20.00
 Per modifiche dei dati anagrafici (amministratori-inquilini-responsabili) non tempestivamente annunciati dal proprietario (se annunciati dopo "avviso di controllo", "rapporto di controllo", fatturazione) tassa di 	fr.	20.00

CENSIMENTO CANTONALE IMPIANTI ENERGETICI

Nello periodo del 15°-16° ciclo di controllo degli impianti a gasolio e a gas ed in concomitanza con i medesimi sarà effettuato il censimento cantonale degli altri impianti energetici (a legna, elettrici, termopompe, pannelli solari, ecc.). In tale occasione l'incaricato comunale coadiuverà il proprietario nella compilazione del censimento fornendo inoltre dei consigli sulla gestione degli impianti alimentati a legna.

I proprietari non soggetti al 15°-16° ciclo di controllo degli impianti a gasolio e a gas, riceveranno per posta il formulario di censimento con le relative istruzioni di compilazione. Tale modulo dovrà essere riempito in modo veritiero e rispedito entro il termine figurante sul medesimo.

I costi della raccolta dati del censimento vengono pagati dal cantone, ma per coloro che non procederanno come richiesto (mancata risposta, formulari palesemente incompleti e non veritieri) sarà fissato un appuntamento per il rilievo dei dati da parte del controllore incaricato e autorizzato dal cantone. Questa procedura sarà però soggetta al pagamento di un'apposita tassa di cui all'art. 6 della presente Ordinanza.

Tasse per censimento impianti

Art. 6 L'allestimento del censimento cantonale degli impianti energetici per il tramite di un incaricato ufficiale sono soggetti alle seguenti tasse (IVA esclusa), a carico del proprietario dell'immobile interessato dall'intervento, tassa per mappale censito;

eventuale sopralluogo per allestimento censimento

fr. 130.-

 eventuale sopralluogo per verifica dati incompleti e non veritieri

fr. 130.-

tassa per mancata partecipazione all'appuntamento per il censimento

fr. 50.-

invio di una diffida per mancato pagamento della tassa

fr. 20.-

Entrata in vigore ed abrogazioni

Art. 7 La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, ed abroga ogni precedente disposizione in materia.

per il Municipio di Cevio:

il Sindaco Pierluigi Martini il segretario Fausto Rotanzi

Ordinanza approvata con risoluzione municipale no. 164 del 26 marzo 2013

Esposta agli albi comunali dal 12 aprile 2013 al 26 aprile 2013.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, entro i termini di pubblicazione.